



II TRIBUNALE FEDERALE

Udite le conclusioni del PF e lette le relative richieste scritte, valutati gli elementi di prova acquisiti, dichiara il tesserato Araldo Menoni responsabile dei fatti lui ascritti e, visti gli artt. 61 comma 1 e 73 Reg. Giustizia e 7 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, gli commina la sanzione disciplinare della sospensione per mesi uno. Riserva il deposito della motivazione in giorni 10, ex art. 39 comma 6 Reg. Giustizia.

Così deciso in Genova, il 21 aprile 2017

Il Tribunale

Avv. Alessandro Ghibellini, Presidente

Avv. Enrico Salvatico, Giudice a latere

Avv. Cesare Fumagalli, Giudice Relatore